

**Deliberazione n. 497 del 2 maggio 2024**

OGGETTO: Proroga del contratto individuale di lavoro a favore di n. 1 operatore tecnico – addetto ai servizi sanitari – area del personale di supporto.

L'anno 2024, addì 2 del mese di maggio in Como, nella sede dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Lariana, il Direttore Generale dott. Luca Filippo Maria Stucchi prende in esame l'argomento in oggetto e delibera quanto segue con l'assistenza del Direttore Amministrativo dott. Giacomo Boscagli, del Direttore Sanitario dr.ssa Brunella Mazzei e del Direttore Sociosanitario ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni che testualmente recita: *"Le amministrazioni pubbliche possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, (omissis) esclusivamente nei limiti e con le modalità in cui se ne preveda l'applicazione nelle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche possono stipulare i contratti di cui al primo periodo del presente comma soltanto per comprovate esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dall'articolo 35. I contratti di lavoro subordinato a tempo determinato possono essere stipulati nel rispetto degli articoli 19 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, (omissis)";*

visti, altresì, i vincoli finanziari che limitano, per il Servizio Sanitario Nazionale, la spesa per il personale e il regime delle assunzioni;

considerata la necessità di garantire la costante erogazione dei servizi sanitari e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza;

dato atto che, con provvedimento n. 1149 del 19.10.2023, è stato disposto di assumere con rapporto di lavoro a tempo determinato, in prova, quale operatore tecnico – addetto ai servizi sanitari – area del personale di supporto, con rapporto di lavoro a tempo pieno della durata di sei mesi, il signor PIZZINGA Antonio, nato il 02.01.1967, con decorrenza dal 16.11.2023;

richiamato l'art. 1 del D.L. n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, recante modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato, che al comma 3 testualmente recita: *"Le disposizioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 2 e 3, non si applicano ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni nonché ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle università private, incluse le filiazioni di università straniere, istituti pubblici di ricerca, società pubbliche che promuovono la ricerca e l'innovazione ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how, di supporto all'innovazione, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa, ai quali continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto";*

richiamato, altresì, l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 81 del 15.06.2015, nella versione previgente all'entrata in vigore del D.L. n. 87/2018, convertito con Legge n. 96/2018, così come disposto dallo stesso art. 1 del citato Decreto, che stabilisce, fra l'altro, che: *"Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a trentasei mesi, e, comunque, per un massimo di cinque volte nell'arco di trentasei mesi a prescindere dal numero dei contratti.";*

vista la nota in data 23.04.2024 con la quale il Dirigente DAPSS, dott. Cristiano Casartelli, chiede la proroga dell'incarico in argomento per il periodo massimo consentito dalla normativa vigente;

ritenuto di procedere, conseguentemente, alla proroga – fatto salvo il consenso del dipendente stesso – del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato quale operatore tecnico – addetto ai servizi sanitari – area del personale di supporto, per un periodo della durata di due anni e sei mesi – ovvero per un minor periodo in caso di copertura definitiva del posto, con il signor PIZZINGA Antonio, nato il 02.01.1967, con decorrenza dal 16.05.2024 e fino al 15.11.2026;

acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di prorogare – fatto salvo il consenso del dipendente stesso – il contratto di lavoro a tempo determinato stipulato quale operatore tecnico – addetto ai servizi sanitari – area del personale di supporto, per un periodo della durata di due anni e sei mesi – ovvero per un minor periodo in caso di copertura definitiva del posto, con il signor PIZZINGA Antonio, nato il 02.01.1967, con decorrenza dal 16.05.2024 e fino al 15.11.2026;
2. di dare atto che l'onere derivante dal presente provvedimento, imputato ai rispettivi conti economici, trova regolare copertura finanziaria nei Bilanci di Previsione per gli anni di competenza.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
f.to dott. Giacomo Boscagli

IL DIRETTORE SANITARIO
f.to dr.ssa Brunella Mazzei

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO
f.to ing. Maurizio Morlotti

IL DIRETTORE GENERALE
f.to dott. Luca Filippo Maria Stucchi

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente. Il documento originale è conservato digitalmente presso gli archivi informatici dell'ASST Lariana - Ospedale Sant'Anna di Como dai quali il presente è estratto.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Cinzia Volonterio
Referente per l'istruttoria: Patrizia Fasola